

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

N. 20 del reg. Data 22.04.2024	OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI - ABROGAZIONE ART. 35 E RELATIVA SOSTITUZIONE.
---	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **Venti**, del mese di **Aprile**, alle ore **16:57** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
BAMBARA	Carmelina	X		GULLOTTA	Antonella	X	
BROCATO	Salvatore	X		GULLOTTA	Antonino	X	
CAPPELLO	Elisa	X		CAMPISI	Gaetano	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		CARPITA	Andrea	X	
COPPOLINO	Salvatore	X		GABERSCEK	Lucia	X	
MANULI	Luca	X		CORVAIA	Nunzio	X	
ESPOSITO	Lucia	X		SABATO	Maria Rita	X	
GIARDINA	Claudio		X	PASSALACQUA	Marcello	X	

Assegnati n. 16 Presenti n. 15

In carica n. 16 Assenti n. 1

Presiede il Sig. Giuseppe Composto, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sul punto.

Interviene il Vice Sindaco, il quale relaziona sull'argomento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Corvaia, il quale chiede l'invio alla corte dei conti della deliberazione precedente. Sul punto dichiara di votare contro, esponendo le relative motivazioni.

Interviene il Vicepresidente del Consiglio Brocato il quale illustra il verbale della Commissione Consiliare competente in materia.

Interviene il Consigliere Passalacqua, il quale nel condividere le argomentazioni del Consigliere Corvaia, dichiara di votare contro.

Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in argomento.

Presenti n. 15.

Assente n. 1 (Giardina).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi che precedono;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti Favorevoli n. 10, Contrari n. 5 (Gruppo di Minoranza), espressi dai Consiglieri Comunali presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con voti Favorevoli n. 10, Contrari n. 4 (Gruppo di Minoranza), Astenuto n. 1 (Sabato), espressi dai Consiglieri Comunali presenti per alzata di mano,

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

Deliberazione: Consiglio Comunale
Area Competente: Area Economico Finanziaria
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela La Torre
Proponente: Assessore al Bilancio – Dott. Giuseppe Sterrantino

**Oggetto: Modifica Regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI -
abrogazione art. 35 e relativa sostituzione.**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2023, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, il quale dispone che: *"le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2020 n. 388, integrato dall'art.27 comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n.448, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione"*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 1 comma 688 della L. n. 147/2013 e s.m.i. laddove prevede che: *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici"*

di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI...E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

- L'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 stabilisce che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360";

Considerato che:

- Il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- Il comma 688 dell'art.1 della L.147/2013 in merito alla IUC recita: "il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate con scadenza semestrale";
- Il regolamento per l'applicazione IUC per l'applicazione della componente della Tari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23 luglio 2015 dispone all'art. 35, rubricato "Riscossione" che:
- "il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
- Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero in deroga all'art. 52, D.Lgs. n. 446/97, il versamento del tributo va effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241";
- Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 35, comma 1, oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 34";

Ritenuto, ai fini di una più efficiente riscossione ordinaria del tributo e di una semplificazione degli oneri per il contribuente, dover abrogar l'articolo di cui sopra sostituendone la disposizione con il seguente articolo rubricato "*Termini e modalità per il pagamento del tributo*":

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art.1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (ad esempio R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito e il nodo dei pagamenti PAGO PA, ecc).

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche l'invio potrà avvenire anche esclusivamente tramite posta elettronica certificata;

3. Il numero delle rate sarà massimo di quattro. Le prime tre in acconto avranno scadenze comprese tra il periodo aprile - ottobre dell'annualità richiesta e saranno fissate tra il 66 e l'80 per cento del tributo. La scadenza dell'ultima rata sarà fissata entro il 30 dicembre di ciascun anno.

Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del dl 201/2011.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale determina, annualmente, le scadenze di versamento entro i termini previsti dal comma 3.

5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi bonari tramite posta elettronica o può ritirarli direttamente presso l'Ufficio TARI del Comune.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale o tardivo pagamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. L'avviso di accertamento esecutivo indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

Atteso che la Legge 27 luglio 2020, n.212 rubricata: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" ed in particolare l'art.10 che al comma 1 recita: "*I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*";

Vista la deliberazione di C.C. n°78 del 09.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026;

Vista la deliberazione di C.C. n°16 del 04.05.2023 di revisione infra-periodo PEF TARI 2022 - 2025 ed approvazione Tariffe anno 2023;

Vista la deliberazione di C.C. n°37 del 23.07.2015 di approvazione schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Dato atto che ai fini dell'approvazione del presente atto è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- la Legge 27 dicembre 2013 n.147;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n.201 e ss. mm. e integrazioni;
- l'O.A.E.LL. vigente nella Regione Sicilia.

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) **Di prendere atto** della superiore premessa, che si intende integralmente riportata;
- 2) **Di abrogare l'art. 35 del Il regolamento per l'applicazione della Tari approvato con Delibera n. 37 del 23 luglio 2015, rubricato "Riscossione", sostituendolo con il nuovo articolo 35, rubricato "Termini e modalità per il pagamento del tributo" di seguito riportato:**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art.1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (ad esempio R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito e il nodo dei pagamenti PAGO PA, ecc).

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche l'invio potrà avvenire anche esclusivamente tramite posta elettronica certificata;

3. Il numero delle rate sarà massimo di quattro. Le prime tre in acconto avranno scadenze comprese tra il periodo aprile - ottobre dell'annualità richiesta e saranno fissate tra il 66 e l'80 per cento del tributo. La scadenza dell'ultima rata sarà fissata entro il 30 dicembre di ciascun anno.

Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del dl 201/2011.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale determina, annualmente, le scadenze di versamento entro i termini previsti dal comma 3.

5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi bonari tramite posta elettronica o può ritirarli direttamente presso l'Ufficio TARI del Comune.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale o tardivo pagamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. L'avviso di accertamento esecutivo indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

- 3) di trasmettere la delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 4) di pubblicare entro il 28 ottobre 2024 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;
- 5) di incaricare il responsabile del Servizio Tributi - Tari:
 - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Taormina, 10.04.2024

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
Dott.ssa Angela La Torre

L'Assessore al Bilancio
Dott. Giuseppe Starrantino



**Oggetto: Modifica Regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI -
abrogazione art. 35 e relativa sostituzione.**

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 10-4-2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[Handwritten signature]
Dott.ssa Angela La Torre

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 10-4-2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

[Handwritten signature]
Dott.ssa Angela La Torre



Protocollo Generale

N° 0015821 del 12/04/2024 16:00

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta Elettronica Certificata

Classificazione:

Documento precedente: /

Oggetto: **VERBALE N. 13-2024 .. PARERE MODIFICA REGOLAMENTO IUC APPLICAZIONE TARI**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
GUZZARDI MICHELE	VITTORIA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SINDACO	12/04/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Segretario Generale	12/04/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Assessori	12/04/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE	12/04/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Presidenza Consiglio	12/04/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	TestodelMessaggio.html



**Comune di
Taormina**

Provincia di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Al

Sindaco

Presidente del Consiglio
Comunale

Segretario Comunale

Assessore al Bilancio

Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria - Entrate

Comune di Taormina

Pec: prot@pec.comune.taormina.me.it

OGGETTO: Parere su proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI – Abrogazione art. 35 e relativa sostituzione".

Si invia parere in oggetto.
Cordiali saluti

Li, 12/04/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente - Dott. Michelangelo Guzzardi

Collegio dei Revisori del Comune di Taormina

Verbale n. 13 del 12/04/2024	Oggetto: "Modifica regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI – Abrogazione art. 35 e relativa sostituzione".
---	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di aprile si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti dei conti eletto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02.11.2023, nelle persone dei Sigg.ri:

dott. Guzzardi Michelangelo (presidente),

dott. Biondo Antonino (componente),

dott. Manuele Filippo (componente),

per esaminare:

la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifica regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI – Abrogazione art. 35 e relativa sostituzione".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI – Abrogazione art. 35 e relativa sostituzione", pervenuta via e- mail in data 10/04/2024

VISTI

- l'art. 1, comma 639 Legge 27.12.2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n.160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2023, n.147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446,

PREMESSO

che con deliberazione di C.C. n. 37 del 23/07/2015 il Comune di Taormina ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC il quale all'art. 35 (Riscossione) in materia di applicazione della Tari dispone che:

- *"il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.*
- *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero in deroga all'art. 52, D.Lgs. n. 446/97, il versamento del tributo va effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241";*

- *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 35, comma 1, oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 34";*

CONSIDERATO

Che è intendimento dell'Amministrazione, ai fini di una più efficiente riscossione ordinaria del tributo e di una semplificazione degli oneri per il contribuente, volere abrogare l'articolo di cui sopra sostituendone la disposizione con il seguente articolo rubricato "Termini e modalità per il pagamento del tributo":

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (ad esempio R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito e il nodo dei pagamenti PAGO PA, ecc).**
- 2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche l'invio potrà avvenire anche esclusivamente tramite posta elettronica certificata;**
- 3. Il numero delle rate sarà massimo di quattro. Le prime tre in acconto avranno scadenze comprese tra il periodo aprile – ottobre dell'annualità richiesta e saranno fissate tra il 66 e l'80 per cento del tributo. La scadenza dell'ultima rata sarà fissata entro il 30 dicembre di ciascun anno. Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del dl 201/2011. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.**
- 4. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale determina, annualmente, le scadenze di versamento entro i termini previsti dal comma 3.**
- 5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi bonari tramite posta elettronica o può ritirarli direttamente presso l'Ufficio TARI del Comune.**
- 6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.**
- 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.**
- 8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale o tardivo pagamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. L'avviso di accertamento esecutivo indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo**

ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

VISTI

- la deliberazione di C.C. n. 66 del 22/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n°78 del 09.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026;
- la deliberazione di C.C. n°16 del 04.05.2023 di revisione infra-periodo PEF TARI 2022 – 2025 ed approvazione Tariffe anno 2023;
- la deliberazione di C.C. n°37 del 23.07.2015 di approvazione schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO

ed in considerazione di quanto sopra detto, che L'Ente propone di abrogare l'art. 35 del regolamento "IUC – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI (TARI)" approvato con Delibera n. 37 del 23 luglio 2015, rubricato "Riscossione", sostituendolo con il nuovo articolo 35, rubricato "Termini e modalità per il pagamento del tributo" come sopra indicato e riportato nella proposta di delibera in esame.

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica a firma della Responsabile dell'area economico – finanziaria reso in data 10/04/2024;
- il parere favorevole di regolarità contabile a firma della Responsabile dell'area economico-finanziaria reso in data 10/04/2024;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI – Abrogazione art. 35 e relativa sostituzione" come presentato.

Lì, 12/04/2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Guzzardi Michelangelo (presidente)

dott. Biondo Antonino (componente)

dott. Manuele Filippo (componente)

() documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Giuseppe Composto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Bartorilla

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 22/04/2024

IL SEGRETARIO GENERALE